



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 ottobre 2022  
(OR. en)

13665/22  
ADD 1  
LIMITE  
PV CONS 58  
AGRI 548  
PECHE 403

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**  
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  
(Agricoltura e pesca)  
17 ottobre 2022

## SOMMARIO

**Pagina**

### Attività non legislative

#### PESCA

3. Regolamento del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico per il 2023 ..... 3
4. Riunione annuale dell'ICCAT (14-21 novembre 2022) ..... 3

#### AGRICOLTURA

5. Situazione del mercato, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina..... 3
6. Questioni agricole relative al commercio ..... 4

#### Varie

7. d) Mangimi proteici biologici provenienti dall'Ucraina ..... 4

ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio..... 5

\*\*\*

## Attività non legislative

### PESCA

3. **Regolamento del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico per il 2023** [C](\*) 13353/22  
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE) 11877/22 + ADD 1  
*Accordo politico*

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico.

Data la necessità di un'adozione tempestiva, il Consiglio ha convenuto di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione di tale regolamento del Consiglio.

4. **Riunione annuale dell'ICCAT (14-21 novembre 2022)** 12238/22  
*Scambio di opinioni*

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulle priorità politiche in vista della riunione annuale 2022 dell'ICCAT che si terrà dal 14 al 21 novembre 2022.

### AGRICOLTURA

5. **Situazione del mercato, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina** 13176/2/22 REV 2  
*Informazioni fornite dalla Commissione e dagli Stati membri* 13467/22  
*Scambio di opinioni*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sulla situazione dei mercati agricoli fondamentali, come pure delle osservazioni e dei quesiti formulati dalle delegazioni e delle risposte della Commissione.

Il Consiglio ha inoltre preso atto delle informazioni fornite dalla Lituania sui mangimi proteici biologici provenienti dall'Ucraina e delle reazioni della Commissione e delle delegazioni.

**6. Questioni agricole relative al commercio**

13077/22

*Informazioni fornite dalla Commissione  
Scambio di opinioni*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione, delle osservazioni delle delegazioni e della risposta della Commissione.

La presidenza continuerà ad invitare periodicamente la Commissione ad aggiornare il Consiglio sulle questioni relative al commercio internazionale di prodotti agricoli.

**Varie**

**7. d) Mangimi proteici biologici provenienti dall'Ucraina**

13506/22

*Informazioni fornite dalla delegazione lituana*

Il punto 7 è stato trattato assieme al punto 5.

---

Punto basato su una proposta della Commissione

(\*) Punto sul quale può essere chiesta una votazione

**Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al documento 13310/22**

**Punto 9 dell'elenco  
dei punti "A":**

**Accesso del pubblico ai documenti  
Domanda di conferma n. 16/c/01/22**  
*Adozione*

**DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI**

"I Paesi Bassi non possono sottoscrivere la motivazione fornita nel progetto di risposta alla domanda di conferma n. 16/c/01/22, secondo cui la divulgazione integrale dei documenti WK 11161/2020 e WK 12094/2020 nonché la divulgazione integrale o quantomeno parziale del documento WK 6361/2021 pregiudicherebbero (gravemente) la tutela dell'interesse pubblico in ordine alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro e il processo decisionale del Consiglio. Considerando l'interpretazione restrittiva di tali eccezioni da parte della Corte, i Paesi Bassi ritengono che non sia sufficientemente motivato in che modo tali interessi siano pregiudicati, né come questo rischio sia ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico (alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, della causa C-350/12 P, *Consiglio/in 't Veld*, e delle cause riunite C-39/05 P e C-52/05, *Regno di Svezia e Turco/Consiglio*).

I Paesi Bassi osservano inoltre che il contributo neerlandese al documento WK 4706/2021 è stato occultato, benché i Paesi Bassi non abbiano obiezioni alla divulgazione di tale contributo.

Per quanto riguarda gli altri documenti richiesti nella domanda di conferma, i Paesi Bassi concordano con la valutazione del segretariato generale."

**Punto 12  
dell'elenco dei  
punti "A":**

**Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in sede di  
comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra  
l'UE e Singapore**  
*Adozione*

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

"La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba essere indirizzata alla Commissione e giudica pertanto inadeguate le modifiche all'articolo 2.

L'espressione della posizione dell'Unione in un organo istituito da un accordo è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, è prerogativa istituzionale della Commissione.

La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo."